

A small icon of a document with horizontal lines, representing a report or guide.

## **CBAM 2026: Come evitare multe fino al 5% del fatturato. (Regolamento UE 2023/956 – CBAM)**

Una guida tecnica a cura di ESAR –  
Ente per la Sostenibilità e l'Audit Regulatorio

**Pubblicazione:** Agosto 2025

**Autore:** Damiano Cuogo

## Una nuova norma comune a Molti: CBAM

Sono le 8:30 del mattino. Marco, Chief Financial Officer di una media impresa italiana nel settore siderurgico, varca la soglia della sala riunioni con un'espressione tesa e una cartella rigida stretta sotto braccio. Dentro, ordinatamente disposti, ci sono tre documenti che hanno tenuto sveglia lui e il suo team fino a tarda notte: le prime lettere di sollecito ricevute dalla dogana per mancanza di documentazione CBAM, una bozza di contratto da firmare con un nuovo fornitore turco, e un **PDF di 83 pagine intitolato Regolamento (UE) 2023/956 scaricato dal sito della Commissione Europea solo poche ore prima.**

Fino a quel momento, il **CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism** – era stato per Marco poco più che un acronimo sfuggente. Ne aveva sentito parlare durante un webinar sull'ESG, menzionato vagamente da qualche fornitore in Asia e accennato in una mail da parte dell'associazione di categoria. A livello istintivo, lo aveva archiviato come una delle tante misure ambientali: forse una tassa, forse un obbligo da demandare al commercialista, una di quelle novità regolatorie che si gestiscono con una dichiarazione standard a fine esercizio.

Ma quella mattina, davanti al responsabile della logistica, al legale interno e al controller, qualcosa cambia. Marco si rende conto che il CBAM non è una semplice scocciatura amministrativa. È un cambio di paradigma. Un nuovo confine, letteralmente e metaforicamente, tra il vecchio modo di fare import-export e quello che verrà. Una linea netta che separa chi sarà in grado di adattarsi e chi rischia sanzioni pesantissime, blocchi doganali o, peggio, danni reputazionali e perdita di clienti chiave.

A partire dal **1° gennaio 2026, ogni tonnellata di acciaio, alluminio, fertilizzanti, cemento o idrogeno importata da Paesi extra-UE** dovrà essere accompagnata da dati certificati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> incorporate nel processo produttivo. Questi dati non sono facoltativi, né stimati. Dovranno essere raccolti alla fonte, tradotti secondo gli standard europei, verificati da enti terzi e trasmessi attraverso il CBAM Registry, un sistema digitale dedicato.

Per Marco, e per migliaia di aziende come la sua, questo significa riorganizzare l'intera filiera: contrattare clausole ambientali con fornitori in Paesi dove la trasparenza non è la norma, dotarsi di strumenti digitali per tracciare le emissioni, formare il personale per comprendere un linguaggio normativo tecnico e complesso, e avviare audit ambientali trimestrali su merci che spesso viaggiano per migliaia di chilometri prima di arrivare nei magazzini italiani.

E poi c'è il nodo più critico: la responsabilità è personale. Il Regolamento è chiaro. A rispondere è l'importatore europeo, non il fornitore cinese o indiano. Se i dati sono incompleti, falsi o assenti, l'onere non ricade su chi ha prodotto l'acciaio, ma su chi lo introduce nel mercato europeo. Le **sanzioni? Fino al 5% del fatturato annuo**, oltre a controlli ispettivi, esclusione dai canali autorizzati e sospensione delle attività doganali. **E**



In alcuni casi, può bastare un solo trimestre di ritardo o un'anomalia nei valori CO<sub>2</sub> dichiarati per far scattare un procedimento.

Marco guarda il documento stampato, sottolineato con evidenziatori di tre colori diversi. "Non abbiamo scelta", dice. "Non possiamo permetterci di sbagliare".

Ed è da qui che parte tutto.

Questa guida è scritta per chi oggi si trova nella posizione di Marco: con una quantità enorme di domande, pochi mesi per agire e un sistema normativo che evolve ogni settimana. Il nostro obiettivo non è solo chiarire la norma, ma tradurre la complessità in operatività, passo dopo passo. **Perché il CBAM non è una teoria: è un processo che deve essere integrato nei flussi aziendali**, nella contrattualistica, nella reportistica interna e nella gestione doganale.

E il tempo non è dalla nostra parte: **entro dicembre 2025 bisogna aver completato la registrazione**, adattato i contratti, scelto i fornitori conformi e avviato il monitoraggio delle emissioni. Chi si muove ora può trasformare questa sfida in un vantaggio competitivo. Chi aspetta, rischia di pagarne le conseguenze.

## Il contesto normativo: perché è nato il CBAM

Prima di addentrarci nelle norme, conviene chiarire un punto: il CBAM non è una tassa verde, ma una barriera doganale ambientale.

In parole povere, l'Unione Europea vuole essere sicura che non stiamo importando acciaio, cemento o fertilizzanti prodotti in paesi con centrali a carbone, sfruttamento del lavoro e zero standard ambientali, per poi dichiararci "a impatto zero" grazie a tre alberi piantati.

Il Green Deal è un patto storico, ma carico di complessità: una svolta strutturale che, ancora una volta, si presenta sotto forma di burocrazia e adempimenti tecnici. Ma questa volta il processo è strutturale, sistemico, destinato a durare e ad ampliarsi.

CBAM significa misurare concretamente quanta **CO<sub>2</sub> è servita per produrre ciò che importiamo**, e pagarne il prezzo. È un cambio di paradigma, non una formalità, ed è destinato a coinvolgere sempre più settori, estendendosi oltre le attuali cinque categorie merceologiche già nel **triennio 2026-2028**.

Il CBAM è stato introdotto con il **Regolamento (UE) 2023/956**, adottato nell'ambito del Green Deal europeo. Il suo scopo è contrastare il fenomeno del "carbon leakage", ovvero la delocalizzazione di attività produttive ad alta intensità di carbonio verso paesi con regolamentazioni ambientali più permissive.

La logica è quella di assicurare un campo da gioco equo per le imprese europee, tutelando al contempo gli obiettivi ambientali globali.

Nel sistema ETS (Emission Trading System), le imprese europee devono acquistare quote di CO2 per ogni tonnellata emessa. Il CBAM estende un meccanismo analogo agli importatori: se acquisti materiali altamente emissivi da fuori UE, devi dimostrare le emissioni incorporate e, se necessario, acquistare "crediti CBAM" per compensarle.

Questo implica un'equivalenza: ciò che vale per il produttore europeo, deve valere anche per l'importatore. Il principio del "chi inquina paga" si applica ora anche oltreconfine. L'obiettivo non è solo ambientale, ma anche competitivo: evitare che le imprese europee siano svantaggiate rispetto ai concorrenti internazionali e mantenere la coerenza tra le politiche climatiche interne e la regolazione del commercio globale.

## Aggiornamento sugli obblighi vincolanti dal 2026

È fondamentale ricordare che dal **1° gennaio 2026 il CBAM sarà obbligatorio** a tutti gli effetti per le aziende importatrici dei beni regolamentati. Questo significa:

- Obbligo di registrazione nel Registro CBAM europeo (Transitional Registry)
- Reporting trimestrale obbligatorio delle emissioni incorporate in ogni singola fornitura
- Acquisto, gestione e restituzione dei certificati CBAM, da effettuarsi in modo puntuale e proporzionale alle emissioni dichiarate

Questi obblighi saranno legalmente vincolanti e sottoposti a verifiche da parte delle autorità doganali e delle agenzie ambientali competenti. L'inadempienza non sarà più tollerata come nella fase transitoria. Ogni trimestre mancante, ogni dichiarazione incompleta o in ritardo comporterà sanzioni, blocchi doganali, controlli straordinari, impatti reputazionali con stakeholder e possibili segnalazioni pubbliche.

Per questo motivo, **ESAR** offre un servizio integrato chiavi in mano, pensato per ridurre il carico operativo e garantire una piena conformità normativa:

- raccolta e validazione dei dati dai fornitori extra-UE;
- audit tecnico delle emissioni incorporate secondo metodologia UE;
- gestione della piattaforma e delle comunicazioni trimestrali nel CBAM Registry;
- acquisto diretto e restituzione dei crediti **CBAM** per conto dell'azienda, in un unico pacchetto operativo, senza rischi di gestione né errori contabili.

In un contesto normativo in cui ogni errore costa tempo, reputazione e margini, è essenziale avere un partner tecnico esperto, indipendente e proattivo che assuma la responsabilità operativa del processo.

Scrivi oggi a [info@esar.it](mailto:info@esar.it) per richiedere un affiancamento personalizzato, ricevere un pre-audit gratuito e accedere a una piattaforma conforme già pronta per il 2026.



## Appendice Tecnica – Dati e Documentazione richiesti per il CBAM

Questa sezione è pensata per supportare i referenti tecnici, CFO, responsabili logistici e compliance officer che, all'interno delle imprese europee, si trovano ad affrontare la complessità operativa derivante dall'implementazione del CBAM a partire dal 1° gennaio 2026.

L'obiettivo è fornire una guida pratica alla raccolta, validazione e trasmissione dei dati richiesti dal Carbon Border Adjustment Mechanism, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 2023/956 e con le linee guida tecniche pubblicate dalla Commissione Europea aggiornate all'anno 2025.

Le informazioni tecniche riportate derivano da casi reali affrontati da ESAR – Ente per la Sostenibilità e l'Audit Regolatorio, che opera come partner tecnico indipendente per l'adeguamento delle imprese alle nuove direttive europee. L'esperienza maturata da ESAR nell'ambito della compliance ambientale e doganale transfrontaliera consente di offrire un quadro operativo concreto, testato sul campo, e allineato alle più recenti specifiche del CBAM Transitional Registry.

Categoria	Dato richiesto	Formato
<b>Identificativo fornitura</b>	Codice univoco del lotto/spedizione	Testo / numerico
<b>Prodotto importato</b>	Codice doganale TARIC + descrizione merceologica	4–10 cifre + testo
<b>Quantità</b>	Tonnellate nette	Valore numerico (t)
<b>Origine</b>	Paese di produzione e stabilimento specifico	ISO Code + indirizzo
<b>Emissioni incorporate</b>	Quantità di CO <sub>2</sub> equivalente per tonnellata	kgCO <sub>2</sub> eq / t
<b>Metodologia di calcolo</b>	Metodo applicato (ISO 14067, PEF, o equivalente)	Testo + riferimento norm.
<b>Certificazione</b>	Nome dell'ente verificatore terzo e documento PDF	Nome + file
<b>Data spedizione</b>	Data effettiva del trasporto doganale	GG/MM/AAAA
<b>Documento di trasporto</b>	CMR, polizza, DDT, fattura doganale	File PDF

Le informazioni e i requisiti indicati in questa sezione sono conformi a quanto previsto da:

- Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
- Linee guida tecniche della Commissione Europea – CBAM Implementation Guidance (versione aggiornata 2025), pubblicate su Questa sezione è dedicata ai referenti tecnici, CFO, responsabili logistici e compliance officer che devono prepararsi alla raccolta e alla trasmissione dei dati CBAM a partire dal 2026.
- Tutte le informazioni riportate derivano dall'applicazione pratica del Regolamento UE 2023/956 e dalle linee guida tecniche della Commissione Europea aggiornate al 2025.
- Documentazione tecnica ETS & CBAM del DG CLIMA – Directorate-General for Climate Action, relativa alla metodologia di calcolo delle emissioni incorporate e al funzionamento del Transitional CBAM Registry.
- Standard internazionali per la quantificazione della carbon footprint tra cui:
  - ISO 14067:2018 – Greenhouse gases — Carbon footprint of products
  - PEF – Product Environmental Footprint (metodologia UE)
  - GHG Protocol – Corporate Standard and Scope 3 Guidance



## CBAM 2026 – Riassunto operativo

**In sintesi:** Il CBAM è una nuova misura vincolante dell'UE che, dal 1° gennaio 2026, obbligherà tutti gli importatori europei di acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio e idrogeno extra-UE a dichiarare ogni trimestre le emissioni incorporate nei beni importati.

Oltre al monitoraggio, sarà necessario acquistare e restituire certificati CBAM proporzionali alle emissioni. Il mancato rispetto degli obblighi può comportare multe fino al 5% del fatturato, blocchi doganali e danni reputazionali.

### 3 Azioni chiave da fare oggi:

1. Mappare subito la propria supply chain extra-UE per verificare quali fornitori sono coinvolti nei flussi soggetti a CBAM.
2. Richiedere formalmente i dati sulle emissioni ai fornitori secondo gli standard tecnici previsti dalla normativa.
3. **Delegare tutto a ESAR, che offre un servizio completo: audit, raccolta dati, gestione report trimestrali e acquisto dei crediti CBAM in un unico pacchetto operativo.**

→ [Richiedi oggi un Audit Gratuito - Gestione completa CBAM UE 2026](#)

### CHI È ESAR?



Ente per la  
Sostenibilità e  
l'Audit Regolatorio

ESAR – Ente per la Sostenibilità e l'Audit Regolatorio è un organismo tecnico indipendente specializzato nell'adeguamento normativo delle imprese europee ai nuovi regolamenti ambientali, tra cui CBAM, ETS e CSRD.

Opera al fianco di aziende manifatturiere, importatori e gruppi industriali per garantire conformità documentale, sicurezza operativa e gestione end-to-end degli adempimenti ambientali su scala europea.

Con sede a Milano e una rete di audit internazionali, ESAR offre supporto continuativo, pre-audit personalizzati e soluzioni digitali certificate pronte per il 2026.

